*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1*
*Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

**Anno 155° - Numero 10**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Martedì, 14 gennaio 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
**3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
**5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 5**

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 27 novembre 2013, n. **156**.

**Regolamento recante i criteri tecnici per l'identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le acque fluviali e lacustri, per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo.**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque ed in particolare l'articolo 4, comma 3;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, «Norme in materia ambientale», e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 77, comma 5 e l'allegato 3 della Parte III;

Visto l'articolo 75, comma 3 del medesimo decreto legislativo che dispone che, attraverso i regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa intesa con la Conferenza Stato – Regioni, possono essere modificati gli allegati alla parte terza dello stesso decreto legislativo;

Viste le linee guida emanate dalla Commissione Europea che forniscono criteri tecnici per l'identificazione e la designazione dei corpi idrici fortemente modificati e artificiali;

Considerato che, nell'ambito del processo di caratterizzazione delle acque superficiali fluviali e lacustri si deve procedere alla loro tipizzazione e all'individuazione dei corpi idrici compresi quelli fortemente modificati ed artificiali;

Ritenuta la necessità di adeguare in particolare il paragrafo B.4 rubricato "Corpi idrici fortemente modificati e artificiali", sezione B del punto 1.1 dell'allegato 3 della parte terza del medesimo decreto legislativo e successive modificazioni, al fine di renderlo conforme agli obblighi comunitari e per stabilire una metodologia comune sul territorio italiano per l'identificazione dei corpi idrici da designare fortemente modificati o artificiali ai sensi dell'articolo 77, comma 5 del citato decreto legislativo;

Acquisite le proposte tecniche dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) prot. n. 40072 del 28 novembre 2011 e dell'Istituto per lo Studio degli Ecosistemi del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR- ISE ) prot. n. 21526 del 20 settembre 2012;

Acquisita l'intesa rep. n. 56/CSR del 7 febbraio 2013 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 maggio 2013;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota prot. 0042510 del 7 agosto 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e la successiva nota prot. DAGL 4.3.6.3/2013/5 del 24 settembre 2013, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri esprime il proprio nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'allegato 3 della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale», così come modificato dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 16 giugno 2008, n. 131 al punto B.4 è integrato con il punto B.4.1, rubricato "Metodologia di identificazione e designazione dei corpi idrici fortemente modificati e artificiali per le acque fluviali e lacustri", riportato nell'allegato 1 al presente decreto che ne costituisce parte integrante.

2. Restano ferme le disposizioni per la designazione dei corpi idrici fortemente modificati e artificiali di cui all'articolo 77, comma 5, della parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. Le designazioni dei corpi idrici di cui ai commi precedenti sono riviste periodicamente in relazione all'aggiornamento dei piani di gestione e di tutela di cui agli articoli 117 e 121 del medesimo decreto legislativo.

4. I criteri tecnici riportati nell'allegato 1 del presente decreto possono essere modificati, con atto regolamentare da adottarsi ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 qualora, a seguito della loro prima applicazione, se ne manifesti la necessità, anche su motivata richiesta da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e, comunque, per sopravvenute esigenze o per nuove acquisizioni scientifiche o tecnologiche.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 27 novembre 2013

*Il Ministro:* ORLANDO

Visto, *il Guardasigilli:* CANCELLIERI

*Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2013*
*Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 13, foglio n. 293*

# ALLEGATO 1

## B.4.1 METODOLOGIA DI IDENTIFICAZIONE E DESIGNAZIONE DEI CORPI IDRICI FORTEMENTE MODIFICATI E ARTIFICIALI PER LE ACQUE FLUVIALI E LACUSTRI

### B.4.1.1 DEFINIZIONI

**Alterazione fisica:** pressione che produce una modificazione idromorfologica di un corpo idrico causata dall'attività umana. Ogni alterazione è legata ad un "uso specifico" attuale o storico.

**Modificazione:** un cambiamento apportato al corpo idrico superficiale dall'attività umana (che può portare al non raggiungimento del buono stato ecologico).

**Alterazione fisica significativa:** alterazione fisica la cui significatività viene valutata attraverso i criteri riportati nella fase 3 del livello 1 della seguente procedura.

**Modificazione significativa:** modificazione la cui significatività viene valutata attraverso i criteri riportati nella fase 3 del livello 1 della seguente procedura.

### B.4.1.2 PREMESSA

La procedura per il riconoscimento dei corpi idrici fortemente modificati (CIFM) e artificiali (CIA) per le acque fluviali e lacustri si articola in due livelli successivi, di seguito indicati, ciascuno dei quali è composto da più fasi:

- LIVELLO 1 – "**Identificazione preliminare**" basata su valutazioni idromorfologiche ed ecologiche;
- LIVELLO 2 – "**Designazione**" basata su valutazioni tecniche idromorfologiche, ecologiche, e socio-economiche.

Fig. 1 – Procedura per l'identificazione e la designazione dei corpi idrici fortemente modificati e artificiali

La designazione è un processo iterativo, può accadere quindi che corpi idrici definiti fortemente modificati o artificiali nel primo piano di gestione, possano essere considerati corpi idrici naturali nei successivi piani e viceversa.

Nel caso della presenza di sbarramenti su un fiume, prima dell'applicazione della procedura occorre stabilire se il corpo idrico a monte dello sbarramento è ancora da considerarsi fluviale ovvero, se

conformemente a quanto definito al punto A.2.1 del presente allegato, abbia cambiato categoria e sia ascrivibile alla nuova categoria di “lago”. Qualora il corpo idrico risulti lacustre, ossia si tratti di un invaso, è identificato preliminarmente come fortemente modificato senza che venga applicato il livello 1. Gli invasi sono, infatti, dei corpi idrici con caratteristiche idromorfologiche alterate in maniera significativa e permanente, profonda ed estesa, e pertanto soddisfano i criteri delle fasi 4 e 5 del livello 1. Per tali corpi idrici si procede, quindi, direttamente all’applicazione del livello 2. Qualora invece il corpo idrico modificato mantenga la categoria “fiume” si procede all’applicazione del livello 1 specifico per i fiumi e, nel caso questo fosse identificato preliminarmente come fortemente modificato, alla successiva applicazione del livello 2.
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, avvalendosi dell’ISPRA e del CNR-ISE, avvia un'attività di coordinamento con le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le ARPA e le APPA al fine della validazione dell’applicazione della metodologia riportata alla presente lettera B.4.1. Allo scopo le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano rendono disponibili i dati necessari. In tale attività, a seguito della prima applicazione della metodologia, si valuta la necessità di integrare la stessa con ulteriori specifici criteri, tenendo conto delle peculiarità territoriali.

### B.4.1.3 LIVELLO 1 - IDENTIFICAZIONE PRELIMINARE DEI CORPI IDRICI FORTEMENTE MODIFICATI E ARTIFICIALI

Come riportato nello schema di figura 2, il livello 1 è composto da fasi successive alcune delle quali presentano criteri distinti per i fiumi e per i laghi. Il livello 1 si applica ai corpi idrici, così come definiti alla lettera h), comma 2, dell’articolo 74 del presente decreto, identificati sulla base delle modalità riportate nella sezione B del presente allegato.

Per quanto riguarda l’identificazione preliminare dei CIFM nelle fasi del livello 1 viene verificato se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1) il mancato raggiungimento del buono stato ecologico è dovuto ad alterazioni fisiche che comportano modificazioni delle caratteristiche idromorfologiche del corpo idrico e non dipende da altri impatti;
2) il corpo idrico risulta sostanzialmente mutato nelle proprie caratteristiche in modo permanente;
3) la sostanziale modifica delle caratteristiche del corpo idrico deriva dall’uso specifico a cui esso è destinato.

Pertanto la procedura di identificazione e designazione può non essere applicata ai corpi idrici di stato ecologico uguale o superiore al “buono”.

Per quanto riguarda invece l’identificazione preliminare dei CIA, il livello 1 è applicato solo per le fasi 1 e 4.

Fig. 2 - Fasi del livello 1 per l'identificazione preliminare dei corpi idrici fortemente modificati e artificiali

**Fase 1 – Il corpo idrico è artificiale?**

In questa fase si identificano i corpi idrici artificiali così come definiti alla lettera f, comma 2, dell'articolo 74 del presente decreto. Inoltre, conformemente a quanto riportato nella "*Guidance Document n. 4: identification and designation of heavily modified and artificial water bodies*" della Commissione Europea (2003), si precisa che un corpo idrico artificiale è un corpo idrico superficiale creato in un luogo dove non esistevano acque superficiali o comunque non vi erano elementi di acque superficiali tali da poter essere considerati distinti e significativi e pertanto non identificabili come corpi idrici.

Per i corpi idrici artificiali si passa direttamente dalla fase 1 alla fase 4 al fine di valutare la probabilità che il corpo idrico possa raggiungere il buono stato ecologico ed in tal caso possa essere considerato come "naturale".

**Fase 2 – Ci sono modificazioni nelle caratteristiche idromorfologiche del corpo idrico?**

Questa fase è necessaria per selezionare quei corpi idrici con alterazioni fisiche tali da comportare modificazioni idromorfologiche. Infatti requisito fondamentale per l'assegnazione a corpo idrico fortemente modificato è la presenza di alterazioni che incidono sull'idromorfologia dello stesso modificandone lo stato naturale.

Nel selezionare questi corpi idrici è necessario tenere conto della caratterizzazione delle acque superficiali effettuata ai sensi dell'articolo 118 del presente decreto, nonché degli usi specifici che comportano alterazioni idromorfologiche dell'ambiente indicati alla lettera a), comma 5 dell' art. 77, quali:

- navigazione, comprese le infrastrutture portuali, o il diporto;
- regimazione delle acque, la protezione dalle inondazioni o il drenaggio agricolo;
- attività per le quali l'acqua è accumulata, quali la fornitura di acqua potabile, la produzione di energia o l'irrigazione;
- altre attività sostenibili di sviluppo umano ugualmente importanti.

***Fiumi***

Sono selezionati i corpi idrici fluviali nei quali sono presenti:

- opere trasversali (incluse soglie e rampe)
- difese di sponda e/o argini a contatto
- rivestimenti del fondo
- dighe, briglie di trattenuta non filtrante o traverse assimilabili a dighe poste all'estremità di monte del corpo idrico
- opere trasversali (briglie o traverse) all'interno del corpo idrico o alla sua estremità di valle che determinano forti modificazioni delle condizioni idrodinamiche
- tratti a regime idrologico fortemente alterato
- modificazione delle caratteristiche idrodinamiche del corpo idrico dovute a fenomeni di oscillazioni periodiche di portata *(hydropeaking*)

***Laghi***

Sono selezionati i corpi idrici lacustri nei quali sono presenti:

- manufatti come porti, dighe, traverse;
- artificializzazioni delle sponde e/o delle zone litorali;
- prelievi d'acqua e/o deviazioni delle acque fuori dal bacino e/o immissioni da altri bacini.

**Fase 3 – Valutazione delle modificazioni idromorfologiche significative**

Lo scopo di questa fase è individuare, in base ai criteri di seguito riportati, le modificazioni idromorfologiche significative, connesse "all'uso specifico" e derivanti da alterazioni fisiche significative, e che possono incidere sullo stato ecologico del corpo idrico. Qualora per il corpo idrico in esame anche una sola delle modificazioni idromorfologiche risulti significativa è necessario proseguire con la successiva fase 4.

***Fiumi***

Come di seguito indicato sui corpi idrici selezionati in fase 2 si effettua una valutazione basata su:

- alcuni indicatori di artificialità dell'indice *IQM – Indice di Qualità Morfologica,* di cui all'Allegato 1del presente decreto e al "*Manuale tecnico–operativo per la valutazione ed il monitoraggio dello stato morfologico dei corsi d'acqua*" (ISPRA, 2011);
- la presenza di determinate pressioni idrologiche.

La valutazione degli indicatori di artificialità consiste sostanzialmente nella descrizione delle pressioni idromorfologiche le cui informazioni sono acquisibili presso il catasto delle opere idrauliche, tramite l'utilizzo di immagini telerilevate e, se necessario, con l'ausilio dei dati idrologici.

In tabella 1 sono riportate le varie tipologie di modificazioni idromorfologiche e i criteri per la valutazione della significatività, ed i casi (da 1 a 8) da considerare in questa fase per la valutazione delle modificazioni idromorfologiche significative.

Non rientrano tra le alterazioni da considerare significative i casi di corpi idrici che, pur avendo subìto variazioni morfologiche pregresse molto intense (es. incisione del fondo, restringimento, ecc.), non sono attualmente interessati dalla pressione ovvero da elementi di artificialità. Tipico è il caso di corsi d'acqua dove l'attività estrattiva del passato aveva causato notevoli variazioni morfologiche tuttora presenti. Tali situazioni non sono da considerare "significative" in quanto non presentano più il requisito di permanenza (di cui alla fase 5) della causa dell'alterazione che è una delle condizioniper l'identificazione dei corpi idrici come fortemente modificati.

Similmente, non possono venir considerati come fortemente modificati i corpi idrici soggetti periodicamente a risagomatura e ricalibratura delle sezioni a fini di difesa idraulica – in assenza degli elementi di artificialità previsti in tabella 1 – in quanto si tratta di interventi di manutenzione i cui effetti morfologici non sono permanenti e risultano reversibili anche nel breve periodo.

***Laghi***

La significatività delle modificazioni idromorfologiche dei corpi idrici selezionati in fase 2 è valutata secondo i criteri di seguito riportati:

1. Presenza di opere di sbarramento

Valutare l'altezza dello sbarramento e il volume invasato. Le alterazioni si considerano significative nei casi in cui l'altezza dello sbarramento superi i 10 m o la percentuale tra il volume invasato ed il volume prelevato superi il 50%.

2. Percentuale di zona litorale e sublitorale artificializzata e zona adibita a infrastrutture portuali e affini Valutare la presenza di arginature e artificializzazioni delle sponde e del substrato della zona litorale misurandone l'estensione lineare. Calcolare la percentuale di estensione lineare di tali zone rispetto al perimetro totale del lago e valutare se la percentuale è maggiore o minore del 50%. L'alterazione risulta significativa se tale percentuale è superiore al 50%.

3. Variazione di livello nel tempo

La variazione di livello nel tempo (ΔL) è quella dovuta alla naturale risposta del corpo idrico alle condizioni meteorologiche (piogge o siccità) sommata a quella derivante dall'utilizzo delle acque superficiali e/o sotterranee nel bacino imbrifero, del corpo idrico in questione, attraverso opere di prelievo, captazione, dighe, traverse, canali, pozzi, diversioni etc.. Per definire la variazione del livello dovuta a cause naturali (ΔLn) è necessario disporre di una serie di dati acquisiti in un arco temporale di almeno 20 anni. Si procede effettuando per ogni anno la media delle misure di livello acquisite nell'arco dell'anno; quindi la variazione naturale di livello (ΔLn) è data dalla differenza tra il valore massimo ed il valore minimo delle suddette medie annuali calcolate nell'arco dei 20 anni.
Se non è possibile calcolare tale variazione naturale di livello (ΔLn), la si può assumere pari a:

a) 2 m - per i laghi tipo AL-3 di cui all'allegato 3 del presente Decreto
b) 0,8 m - per tutti gli altri laghi

La variazione di livello (ΔL) risulta significativa qualora si verifichi una delle due seguenti situazioni:

$\Delta L < \Delta Ln - 50\% \, \Delta Ln$
$\Delta L > \Delta Ln + 50\% \, \Delta Ln$

**Fase 4 – E' probabile che il corpo idrico non raggiunga il buono stato ecologico a causa delle alterazioni idromorfologiche o perché artificiale?**

In questa fase si valuta il rischio di non poter raggiungere il buono stato ecologico sulla base di quanto definito all'allegato 1 del presente decreto a causa delle modificazioni idromorfologiche significative o a causa delle caratteristiche artificiali.

Il rischio di non raggiungere il buono stato ecologico deve dipendere dalle sole alterazioni morfologiche e idrologiche o dalle caratteristiche artificiali e non da altre pressioni, come la presenza di sostanze tossiche, o da altri problemi di qualità; in questo secondo caso, il corpo idrico non può essere identificato come fortemente modificato o artificiale.

**Fase 5 – Il corpo idrico è sostanzialmente mutato nelle sue caratteristiche idromorfologiche a causa di alterazioni fisiche dovute all'attività antropica?**

Lo scopo di questa fase è di selezionare i corpi idrici in cui le alterazioni fisiche provocano modificazioni sostanziali nelle caratteristiche del corpo idrico al fine di poterli preliminarmente identificare come fortemente modificati. Al contrario, quei corpi idrici che rischiano di non raggiungere il buono stato ecologico, ma le cui caratteristiche non sono sostanzialmente mutate, non possono essere considerati fortemente modificati e sono da considerarsi corpi idrici naturali.

Il corpo idrico risulta sostanzialmente mutato nelle proprie caratteristiche quando:

- Le modificazioni del corpo idrico rispetto alle condizioni naturali sono molto evidenti;
- il cambiamento nelle caratteristiche del corpo idrico è esteso/diffuso o profondo (tipicamente questo implica mutamenti sostanziali sia dal punto di vista idrologico che morfologico);
- il cambiamento nelle caratteristiche del corpo idrico è permanente e non temporaneo o intermittente.

Allo scopo di effettuare la verifica di cui sopra, per i fiumi si deve tener conto di quanto di seguito riportato.

***Fiumi***

Per confermare l'identificazione preliminare a *CIFM* dei corpi idrici fluviali individuati nelle precedenti fasi, sono previste le verifiche riportate in tabella 1, basate sull'applicazione di alcuni indicatori dell'*IQM* o dell'indice per intero e sulla valutazione di pressioni idrologiche aggiuntive (applicazione indice *IARI – Indice di Alterazione del Regime Idrologico*), relativamente agli 8 casi descritti in tabella 1.

Nei casi sopraesposti in cui si debba applicare la valutazione completa dell'*IQM* risulta necessario suddividere il corpo idrico in tratti, secondo quanto previsto nel Manuale ISPRA (*IDRAIM,* 2011), ed effettuare la media ponderata dei diversi tratti componenti il corpo idrico sulla lunghezza, per assegnare un unico valore di *IQM* al corpo idrico in analisi.

***Laghi***

Il rispetto di una delle condizioni riportate alla fase 3 sono sufficienti per l'identificazione preliminare dei corpi idrici fortemente modificati. Non sono necessarie ulteriori verifiche.

*Tabella 1* – Elenco delle modificazioni idromorfologiche significative e criteri utilizzati nella fase di valutazione della loro significatività da utilizzare nella fase 3 e nella fase 5

| **Fase 3** | | **Fase 5** |
|---|---|---|
| **Descrizione** | | **Note applicative** |
| Presenza di opere trasversali, longitudinali e rivestimenti del fondo estremamente frequente e continua (casi 1-3 a cui corrispondono gli indicatori A4, A6, A7, A9 dell'IQM) . Al fine della valutazione del caso 2 le difese di sponda e gli argini a contatto sono trattati insieme (ovvero la condizione è soddisfatta se le difese di sponda e/o gli argini a contatto sono presenti per una lunghezza complessiva maggiore del 70% del corpo idrico). | Caso 1. Opere trasversali (incluse soglie e rampe) con densità >1 ogni *n*, dove *n*=100 m in ambito montano, o *n*=500 m in ambito di pianura/collina. | Per alvei a canale singolo, occorre verificare che gli indicatori *F6* ("Morfologia del fondo e pendenza della valle", per alvei confinati) o *F7* ("Forme e processi tipici della configurazione morfologica", per alvei semi- e non-confinati) ricadano nella classe C prevista dal metodo di valutazione dell'IQM, valutando tali indicatori alla scala del corpo idrico. Se tali indicatori non ricadono in classe C, e nei casi di alvei transizionali o a canali multipli, si applica l'*IQM*. Il corpo idrico è identificato preliminarmente come fortemente modificato nei casi in cui l'IQM risulti < 0.5. |
| | Caso 2. Difese di sponda e/o argini a contatto dell' alveo per gran parte del corpo idrico (>66%). | Per alvei a canale singolo rettilinei, sinuosi e meandriformi, ed inoltre privi di barre per gran parte (ossia per >90% della lunghezza complessiva) del corpo idrico, occorre verificare che l'indicatore *F7* ricada nella classe C. Se tale indicatore non ricade in classe C, e nei casi di alvei transizionali o a canali multipli, si applica l'*IQM*. Il corpo idrico è identificato preliminarmente come fortemente modificato nei casi in cui l'IQM risulti < 0.5. |
| | Caso 3. Rivestimenti del fondo per gran parte della lunghezza del corpo idrico (>70%). | Non servono ulteriori verifiche in questa fase. |
| Corpi idrici delimitati a monte da dighe o da opere trasversali che interrompono completamente la continuità longitudinale del flusso di sedimenti, quali briglie di trattenuta non filtranti o traverse di notevoli dimensioni non colmate. | Caso 4. Presenza di diga (o briglia di trattenuta non filtrante o traversa assimilabili a diga) all'estremità di monte del corpo idrico. | Il corpo idrico è identificato preliminarmente come fortemente modificato nei casi in cui l'IQM risulti < 0.5. |

*Tabella 1* – Elenco delle modificazioni idromorfologiche significative e criteri utilizzati nella fase di valutazione della loro significatività da utilizzare nella fase 3 e nella fase 5

| **Fase 3** | | **Fase 5** |
|---|---|---|
| **Descrizione** | | **Note applicative** |
| Corpi idrici che, a causa della presenza di una o più opere trasversali (es. briglie non colmate o traverse di derivazione), sono caratterizzati da estese alterazioni nelle caratteristiche idrodinamiche della corrente, ovvero sono dominati da tratti artificialmente lentici – ancorché non ascrivibili alla categoria “laghi” ai sensi della definizione del punto A.2.1 del presente allegato – a monte delle opere stesse, per una lunghezza complessiva (non necessariamente contigua) >50% del corpo idrico. | Caso 5. Presenza di opere trasversali (briglie o traverse) all’interno del corpo idrico o alla sua estremità di valle che determinano forti modificazioni delle condizioni idrodinamiche, con la creazione di tratti artificialmente lentici per una porzione dominante del corpo idrico (>50%). | Se la lunghezza complessiva dei tratti lentici risulta >70% della lunghezza del corpo idrico, allora tale corpo idrico viene direttamente identificato preliminarmente come fortemente modificato, senza ulteriori verifiche. Se tale lunghezza è compresa tra 50% e 70% il corpo idrico deve presentare *IQM* <0.7. |
| Corpi idrici dove le modificazioni idrodinamiche e/o del substrato derivanti da alterazioni del regime idrologico sono notevoli (casi 6 e 7). E’ questo il caso dei corpi idrici interamente o parzialmente compresi a valle di un’opera di presa di derivazioni che utilizzano una quantità rilevante dei deflussi del corso d’acqua, oppure di corpi idrici a valle di restituzioni di portate significative prelevate da altri corsi d’acqua in grado di determinare un aumento considerevole dei deflussi naturali, oppure di corpi idrici a valle di restituzioni di impianti che determinano forti oscillazioni periodiche di portata (hydropeaking). Per entrambi i casi 6 e 7, in questa fase di selezione la valutazione della significatività delle modifiche del regime idrologico è lasciata al soggetto competente. | Caso 6. Prevalenza di tratti a regime idrologico fortemente alterato (riduzioni ed aumenti significativi delle portate). | In presenza di alterazioni idrologiche ritenute significative, è necessario che il corpo idrico presenti *IQM* <0.7, e che, nel caso di corpi idrici soggetti a riduzione dei deflussi, o fortemente corazzato nel caso di deflussi artificialmente incrementati, il substrato sia estesamente alterato (lunghezza >70% del corpo idrico), ovvero caratterizzato da *clogging* diffuso. Nel caso in cui le condizioni di cui sopra non siano verificate o verificabili (p.e., substrato non visibile), si deve procedere alla valutazione dell’Indice di Alterazione del Regime Idrologico (*IARI*) di cui al punto 4.1.3 dell’allegato 1 del presente decreto. Il corpo idrico è identificato preliminarmente come fortemente modificato nei casi in cui lo *IARI* risult*i* >0.15. |

*Tabella 1* – Elenco delle modificazioni idromorfologiche significative e criteri utilizzati nella fase di valutazione della loro significatività da utilizzare nella fase 3 e nella fase 5

| **Fase 3** | | **Fase 5** |
|---|---|---|
| **Descrizione** | | **Note applicative** |
| | Caso 7. Alterazione delle caratteristiche idrodinamiche del corpo idrico dovute a fenomeni di oscillazioni periodiche di portata (*hydropeaking*). | E' necessario che il corpo idrico presenti delle alterazioni idrodinamiche (relative a velocità media della corrente, tensioni tangenziale al fondo) notevoli a seguito dei fenomeni di oscillazione periodica di portata. La valutazione di queste alterazioni è alquanto sito-specifica e sarà compito del soggetto competente giudicarne la gravità. |
| Combinazione di più pressioni permanenti (a livello idrologico e/o morfologico) che singolarmente non rientrano nei casi sopra descritti, ma la cui interazione determina condizioni di forte modificazione idromorfologica. La valutazione della significatività delle pressioni è lasciata al soggetto competente. | Caso 8. Combinazione di più pressioni permanenti di cui ai casi da 1 a 7 anche se nessuna di queste singolarmente soddisfa i criteri specifici, ma la cui combinazione determina una notevole alterazione del corpo idrico | Se il corpo idrico presenta *IQM* <0.5, esso può essere identificato preliminarmente come fortemente modificato. E' importante evidenziare, relativamente a questo caso, che se un basso valore di *IQM* derivasse primariamente da alterazioni *non permanenti* e non associate ad usi *attuali* (prelievo di inerti nel passato, ricalibratura occasionale delle sezioni per fini di sicurezza idraulica), in ogni caso questi corpi idrici non possono essere designati come fortemente modificati e pertanto sottoposti al livello 2. |

### B.4.1.4 LIVELLO 2: DESIGNAZIONE DEI CORPI IDRICI FORTEMENTE MODIFICATI E ARTIFICIALI

Ai corpi idrici identificati preliminarmente attraverso il livello 1 si applicano le due fasi (fase 6 e 7) del livello 2 (figura 3) per pervenire alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati e artificiali da considerare nel piano di tutela e nel piano di gestione.

Si riportano di seguito le specifiche per la sottofase 7.4.

Per la designazione di corpo idrico come fortemente modificato o artificiale occorre procedere a verificare se le esigenze e i benefici derivanti dall'uso corrente non siano raggiungibili con altri mezzi che non comportino costi sproporzionati.
Un costo è considerato sproporzionato qualora:

1. i costi stimati superano i benefici e il margine tra i costi e i benefici è apprezzabile e ha un elevato grado di attendibilità;
2. non vi è sostenibilità socioeconomica.

Per ulteriori dettagli relativi al livello 2 si rimanda alla "*Guidance Document n. 4: identification and designation of heavily modified and artificial water bodies*" e alla "*Guidance document n.1: economics and the environment. The implementation challenge of the Water Framework Directive*", elaborate nell'ambito dei documenti predisposti per l'attuazione della direttiva 2000/60/CE, consultabili nel sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Fase 6 – designazione [art. 77(5)(a)]

**Identificato preliminarmente come corpo idrico fortemente modificato o artificiale**

Sottofase 6.1 – Identificazione delle misure di riqualificazione per il raggiungimento del buono stato ecologico per i CIFM o per i CIA

L'alterazione fisica è connessa all' attuale "uso specifico"?

si / no

Sottofase 6.2 – Le misure di riqualificazione identificate possono avere effetti negativi significativi sugli "usi specifici"?

si* / no

Sottofase 6.3 – Le misure di riqualificazione identificate possono avere effetti negativi significativi sull'ambiente in senso più ampio?

si / no

Fase 7 – designazione [art. 77(5)(b)]

Sottofase 7.1 – Esistono "altri mezzi" per ottenere i benefici derivanti dall'alterazione fisica?

no / si

Sottofase 7.2 – Tali "altri mezzi" sono tecnicamente fattibili?

no / si

Sottofase 7.3 – Tali "altri mezzi" rappresentano un'opzione ambientale migliore?

no / si

Sottofase 7.4 – Tali "altri mezzi" sono sproporzionatamente costosi?

si / no

Sottofase 7.5 – Tali "altri mezzi" consentono il raggiungimento del buono stato ecologico?

si / no

Il mancato raggiungimento del buono stato ecologico è causato da alterazioni fisiche o dalle caratteristiche artificiali?

si / no

**DESIGNARE COME CORPO IDRICO FORTEMENTE MODIFICATO O ARTIFICIALE**

**CORPO IDRICO "NATURALE"**

Fig. 3 - Fasi del livello 2 per la designazione dei corpi idrici fortemente modificati e artificiali

Note alla figura 3:

*se si verifica la condizione di cui alla sottofase 6.2, è possibile procedere direttamente con la fase 7. Tuttavia per una migliore giustificazione della designazione si può anche applicare la sottofase 6.3.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

*Note alle premesse:*

— Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 3, della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. L 327 del 22/12/2000 pag. 0001 – 0073:

"3. Gli Stati membri possono definire un corpo idrico artificiale o fortemente modificato quando:

*a)* le modifiche delle caratteristiche idromorfologiche di tale corpo, necessarie al raggiungimento di un buono stato ecologico, abbiano conseguenze negative rilevanti:

*i)* sull'ambiente in senso più ampio,

*ii)* sulla navigazione, comprese le infrastrutture portuali, o il diporto;

*iii)* sulle attività per le quali l'acqua è accumulata, quali la fornitura di acqua potabile, la produzione di energia o l'irrigazione,

*iv)* sulla regolazione delle acque, la protezione dalle inondazioni o il drenaggio agricolo, o

*v)* su altre attività sostenibili di sviluppo umano ugualmente importanti;

*b)* i vantaggi cui sono finalizzate le caratteristiche artificiali o modificate del corpo idrico non possano, per motivi di fattibilità tecnica o a causa dei costi sproporzionati, essere raggiunti con altri mezzi i quali rappresentino un'opzione significativamente migliore sul piano ambientale.

Tali designazioni e la relativa motivazione sono esplicitamente menzionate nei piani di gestione dei bacini idrografici prescritti dall'articolo 13 e sono riesaminate ogni sei anni.".

— Si riporta il testo dell'articolo 77, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 88 del 14 aprile 2006:

"Art. 77. (Individuazione e perseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale)

(*Omissis*).

5. La designazione di un corpo idrico artificiale o fortemente modificato e la relativa motivazione sono esplicitamente menzionate nei piani di bacino e sono riesaminate ogni sei anni. Le regioni possono definire un corpo idrico artificiale o fortemente modificato quando:

*a)* le modifiche delle caratteristiche idromorfologiche di tale corpo, necessarie al raggiungimento di un buono stato ecologico, abbiano conseguenze negative rilevanti:

1) sull'ambiente in senso ampio;

2) sulla navigazione, comprese le infrastrutture portuali, o sul diporto;

3) sulle attività per le quali l'acqua è accumulata, quali la fornitura di acqua potabile, la produzione di energia o l'irrigazione;

4) sulla regolazione delle acque, la protezione dalle inondazioni o il drenaggio agricolo;

5) su altre attività sostenibili di sviluppo umano ugualmente importanti;

*b)* i vantaggi cui sono finalizzate le caratteristiche artificiali o modificate del corpo idrico non possano, per motivi di fattibilità tecnica o a causa dei costi sproporzionati, essere raggiunti con altri mezzi che rappresentino un'opzione significativamente migliore sul piano ambientale.".

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), integrato con il punto B.4.1 dall'Allegato 1 al presente decreto, è pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.

— Si riporta il testo dell'articolo 75, comma 3, del citato decreto n. 152 del 2006:

"3. Le prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione della parte terza del presente decreto sono stabilite negli Allegati al decreto stesso e con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa intesa con la Conferenza Stato-regioni; attraverso i medesimi regolamenti possono altresì essere modificati gli Allegati alla parte terza del presente decreto per adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o tecnologiche.".

— Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

"Art. 17. Regolamenti.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

*Note all'art. 1:*

Per i riferimenti al testo dell'allegato 3 della parte terza del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, modificato dal presente regolamento, si veda nelle note alle premesse:

**14G00002**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 2014.

**Accettazione delle dimissioni rassegnate dall'on. dott. Stefano FASSINA dalla carica di Sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 3 maggio 2013, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Viste le dimissioni rassegnate dall'on. dott. Stefano FASSINA, deputato al Parlamento, dalla carica di Sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni rassegnate dall'on. dott. Stefano FASSINA, deputato al Parlamento, dalla carica di Sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 2014

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SACCOMANNI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

*Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2014, n. 118*
*Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri*

**14A00207**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 novembre 2013.

**Disciplina del conferimento dei riconoscimenti per anzianità di servizio ed al merito di servizio, da attribuire al personale del Corpo forestale dello Stato.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 201, recante "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1999, n. 201 con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina in materia di ricompense al personale del Corpo forestale dello Stato, ed in particolare gli articoli 1, 5 e 6;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2001, n. 155, recante "Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78";

Vista la Legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante "Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato";

Visto il decreto ministeriale 27 Luglio 2006 recante la disciplina il conferimento dei riconoscimenti per anzianità di servizio ed al merito di servizio da attribuire al personale del Corpo forestale dello Stato;

Ritenuta la necessità di elevare il significato dei riconoscimenti al merito di servizio, estendendoli anche agli appartenenti ai ruoli agenti e assistenti ed operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato;

Ritenuta anche la esigenza di contenere la spesa della Pubblica Amministrazione, in conformità a quanto disposto dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza di servizi per il cittadino;

Considerata la conseguente necessità di ridefinire i criteri per la concessione dei riconoscimenti per anzianità di servizio ed al merito di servizio del personale del Corpo forestale dello Stato, nonché le caratteristiche dei relativi segni distintivi e le relative modalità di assegnazione;

Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del Corpo forestale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

*Generalità*

1. Il presente decreto disciplina il conferimento dei riconoscimenti per anzianità di servizio ed al merito di servizio da attribuire al personale del Corpo forestale dello Stato.

Art. 2.

*Riconoscimenti per la lunga carriera forestale, al merito di servizio, per l'anzianità di servizio, per la lunga navigazione e per la lunga navigazione aerea*

1. Sono istituiti, per gli appartenenti al Corpo, i seguenti riconoscimenti, o decorazioni, per anzianità di servizio ed al merito di servizio:

*a)* la Medaglia gualbertiana al merito;

*b)* la Medaglia al merito di servizio;

*c)* la Croce per l'anzianità di servizio;

*d)* la Medaglia di lunga navigazione;

*e)* la Medaglia di lunga navigazione aerea.

Art. 3.

*Criteri per il conferimento dei riconoscimenti*

1. La Medaglia gualbertiana al merito è riconosciuta con Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Gli ulteriori riconoscimenti di cui al precedente articolo sono conferiti con Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Capo del Corpo e al Vice Capo del Corpo; con decreto del Capo del Corpo al personale degli altri ruoli.

2. Il procedimento di concessione della Medaglia gualbertiana, della Medaglia al merito di servizio, della Croce per l'anzianità di servizio e delle Medaglie di lunga navigazione e di lunga navigazione aerea è avviato da un'apposita istanza rivolta all'Amministrazione dagli interessati.

3. Le competenti unità dirigenziali preposte all'ordinamento giuridico del personale del Corpo verificano la rispondenza dei requisiti dichiarati dall'interessato agli atti in possesso dell'Amministrazione, nonchè la sussistenza di eventuali demeriti di servizio ritenuti pregiudizievoli alla concessione del riconoscimento dalla Commissione di cui al successivo comma.

4. Le stesse unità dirigenziali trasmettono gli atti ad un'apposita Commissione, nominata con decreto del Capo del Corpo, ai fini dell'esame delle istanze di cui al precedente comma 2.

5. La delibera della Commissione sulle istanze esaminate è trasmessa alle unità dirigenziali di cui al comma 3 per l'adozione dei provvedimenti di conferimento e le conseguenti annotazioni matricolari.

Art. 4.

*Medaglia gualbertiana*

1. La Medaglia gualbertiana al merito è concessa al personale del Corpo che abbia compiuto cinquant'anni di lodevole servizio forestale.

2. Per il computo dell'anzianità utile alla concessione, il periodo di servizio prestato nel Corpo è integrato con:

*a)* il servizio effettivo, ausiliario o di leva prestato in altre Forze di Polizia, Forze Armate e Corpi armati dello Stato, nonché nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, calcolato per intero;

*b)* il servizio prestato sulla base di incarichi di comando, o incarichi equivalenti, calcolato per intero. Gli incarichi validi ai fini del computo dell'anzianità sono i medesimi previsti per la concessione della medaglia al merito di servizio di cui al successivo articolo 5;

*c)* i periodi di navigazione aerea e di navigazione svolti nel Corpo, calcolati della metà;

*d)* la durata legale degli studi di scuola media superiore o dei corsi universitari, cui sia seguita l'acquisizione del relativo diploma, calcolati per intero, per un massimo complessivo di cinque anni.

3. Il periodo di servizio utile ai fini della concessione si ottiene sommando tutti i periodi di cui al precedente comma 2. La frazione di anno eventualmente risultante dal suddetto computo, se pari o maggiore a sei mesi, viene valutata come anno intero.

4. Tutte le maggiorazioni di cui al precedente comma 2 devono essere attestate dall'Amministrazione forestale o risultare da appositi provvedimenti formali.

5. Le caratteristiche della medaglia gualbertiana sono riportate nell'allegato 1, Tavola A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 5.

*Medaglia al merito di servizio*

1. La Medaglia al merito di servizio, d'oro o di 1^ classe, d'argento o di 2^ classe, di bronzo o di 3^ classe, è concessa al personale del Corpo che abbia raggiunto, complessivamente, anche in più riprese, i seguenti periodi minimi di incarichi di comando, o incarichi equivalenti:

*a)* per la medaglia d'oro, 20 anni;

*b)* per la medaglia d'argento, 15 anni;

*c)* per la medaglia di bronzo, 10 anni.

2. La medaglia di classe superiore assorbe quelle di grado inferiore.

3. Gli incarichi utili alla concessione del riconoscimento sono stabiliti con decreto del Capo del Corpo, sentita la Commissione di cui al precedente articolo 3, comma 4.

4. Tutti gli incarichi di cui al precedente comma 3 devono essere attestati dall'Amministrazione o risultare da appositi provvedimenti formali.

5. Il periodo di servizio valutabile ai fini della concessione si ottiene sommando tutti i periodi utili di cui al precedente comma 3, senza limiti di durata. La frazione di anno eventualmente risultante dal suddetto computo se pari o maggiore a sei mesi, viene valutata come anno intero.

6. Le caratteristiche della Medaglia al merito di servizio sono riportate nell'allegato 1, Tavola B, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 6.

*Croce per l'anzianità di servizio*

1. La croce per l' anzianità di servizio, d'oro o di 1^ classe, d'argento o di 2^ classe, è concessa al personale del Corpo che abbia raggiunto, complessivamente, i seguenti periodi di servizio:

*a)* per la medaglia d'oro, 25 anni;

*b)* per la medaglia d'argento, 16 anni.

2. La medaglia di classe superiore assorbe quella di grado inferiore.

3. Il nastro della croce d'oro sarà sormontato da una stelletta d'oro al compimento del trentacinquesimo anno di servizio.

4.Il periodo di servizio valutabile ai fini della concessione si ottiene sommando tutti i periodi di servizio espletati nel Corpo, senza limiti di durata. La frazione di anno eventualmente risultante dal suddetto computo, se pari o maggiore a sei mesi, viene valutata come anno intero.

5. E' computato, ai fini della concessione, il servizio effettivo, ausiliario o di leva prestato in altre Forze di Polizia, Forze Armate e Corpi armati dello Stato, nonché nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco anteriormente all'entrata in servizio nel Corpo.

6. Le caratteristiche della Croce per l' anzianità di servizio sono riportate nell'allegato 1, Tavola C, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 7.

*Medaglia di lunga navigazione*

1. La Medaglia di lunga navigazione, d'oro o di 1^ classe, d'argento o di 2^ classe, di bronzo o di 3^ classe, è concessa al personale del Corpo che abbia raggiunto, complessivamente, i seguenti periodi di imbarco sulle unità navali del Corpo:

*a)* per la medaglia d'oro, 20 anni d'imbarco;

*b)* per la medaglia d'argento, 15 anni d'imbarco;

*c)* per la medaglia di bronzo, 10 anni d'imbarco.

2. La medaglia di classe superiore assorbe quelle di grado inferiore.

3. Il periodo di servizio valutabile ai fini della concessione si ottiene sommando tutti i periodi di effettivo servizio navigante prestato a bordo di unità navali del Corpo, senza limiti di durata. La frazione di anno eventualmente risultante dal suddetto computo, se pari o maggiore a sei mesi, viene valutata come anno intero.

4. Le caratteristiche della Medaglia di lunga navigazione sono riportate nell'allegato 1, Tavola D, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 8.

*Medaglia di lunga navigazione aerea*

1. La Medaglia di lunga navigazione aerea, d'oro o di 1^ classe, d'argento o di 2^ classe, di bronzo o di 3^ classe, è concessa al personale del Corpo che abbia conseguito uno dei brevetti aeronautici riconosciuti dall'Amministrazione e che abbia raggiunto, complessivamente, i seguenti periodi di servizio aeronavigante:

*a)* per la medaglia d'oro, 20 anni e almeno 600 ore di volo;

*b)* per la medaglia d'argento, 15 anni e almeno 450 ore di volo;

*c)* per la medaglia di bronzo, 10 anni e almeno 300 ore di volo.

2. La medaglia di classe superiore assorbe quelle di grado inferiore.

3. Il periodo di servizio valutabile ai fini della concessione si ottiene sommando tutti i periodi di effettivo servizio aeronavigante prestato a bordo di velivoli del Corpo, di cui si siano percepite le relative indennità di aeronavigazione o di volo. La frazione di anno eventualmente risultante dal suddetto computo, se pari o maggiore a sei mesi, viene valutata come anno intero.

4. Le caratteristiche della Medaglia di lunga navigazione aerea sono riportate nell'allegato 1, Tavola E, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 9.

*Medaglia d'onore di commiato in argento*

1. E' istituita, quale riconoscimento al personale del Corpo all'atto del collocamento a riposo, la Medaglia d'onore di commiato in argento.

2. La medaglia d'onore di commiato è conferita all'atto del collocamento a riposo al personale del Corpo che cessi dal servizio per limiti di età e che non abbia riportato sanzioni disciplinari considerate rilevanti ai fini della concessione o che cessi dal servizio per infermità contratta in servizio, nonché agli eredi del personale forestale deceduto in servizio o per causa di servizio.

3. Il procedimento di concessione è avviato d'ufficio e la concessione avviene con Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, per il Capo del Corpo e il Vice Capo del Corpo; con decreto del Capo del Corpo per il personale degli altri ruoli.

4. Le caratteristiche della Medaglia di commiato in argento sono riportate nell'allegato 1, Tavola F, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 10.

*Uso delle decorazioni e delle medaglie*

1. L'uso sulle uniformi del Corpo delle decorazioni cavalleresche, delle ricompense, dei riconoscimenti e delle medaglie, di cui è stata disposta la trascrizione a matricola, è obbligatorio ed è disciplinato dalle consuetudini militari in vigore.

2. I nastri possono portarsi senza medaglie e croci. I nastrini, sottopannati in verde, vengono disposti su una o più righe orizzontali, per un massimo di quattro, di formato normale, e di cinque, di formato ridotto, sopra il taschino sinistro. Sulle uniformi prive di taschini, i nastrini si applicano nella medesima posizione considerando la presenza di un ideale taschino.

3. L'uso delle decorazioni cavalleresche, delle ricompense, dei riconoscimenti e delle medaglie sull'abito civile è regolato dalle leggi e dai provvedimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. L'ordine di precedenza dei riconoscimenti disciplinati con il presente decreto per il personale del Corpo è quello previsto dall'ordine istitutivo di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto.

5. Il pubblico uso di decorazioni o onorificenze non nazionali è subordinato all'autorizzazione governativa, secondo la normativa vigente.

Art. 11.

*Oneri, integrazioni e disposizioni finali*

1. Gli oneri necessari alla fornitura del diploma e della medaglia d'onore di commiato sono a carico dell'Amministrazione.

2. Gli oneri derivanti dall'acquisto delle decorazioni di cui all'art. 2 sono a carico dei beneficiari. L'Amministrazione provvede a fornire i relativi diplomi di concessione, i cui modelli sono definiti con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato.

3. Il presente decreto sostituisce il precedente del 27 luglio 2006.

4. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto anche per le istanze presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

5. Agli oneri derivanti dal presente decreto si provvederà nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

6. Il decreto sarà trasmesso all'organo di controllo secondo la normativa vigente e sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul supplemento al Bollettino ufficiale del Corpo.

Roma, 21 novembre 2013

*Il Ministro:* DE GIROLAMO

Allegato 1 - tav. A

MEDAGLIA GUALBERTIANA (art. 4 )

A

B

Descrizione:
D/ All'ingiro "S. JOH. GUALB. PATRONUS" nel campo l'immagine del santo.
R/ Nel campo "A" spazio per il nome dell'insignito "PER DIECI LUSTRI NELLA CARRIERA FORESTALE BENEMERITO".
Dimensione : mm 36
Nastro: della larghezza di mm 37 di colore verde ondato con una banda bianca in palo per lato di mm 2
Nastrino (A): delle dimensioni di mm 37x10, nella banda e nei colori del nastro, avrà nella parte mediana la copia mignon del dritto della medaglia.
Distintivo per abito civile (B): form. diam.mm12 - Dritto della medaglia

Allegato 1 – tav. B

MEDAGLIA AL MERITO DI SERVIZIO (art. 5 )

(A)

(B)

Descrizione:

D/ All'ingiro "LUNGO COMANDO", nel campo: Aquila in volo, fronde di quercia, sole con raggi.

R/ Nel campo stemma della Repubblica

Dimensione: mm. 36

Nastro: della larghezza di mm 37, formato da undici righe verticali di uguale larghezza dai colori verde e bianco alternati.

Nastrino (A): delle dimensioni di mm 37x10, nelle righe e nei colori del nastro, avrà nella parte mediana una stelletta del colore corrispondente al grado.

Distintivo per abito civile (B): form. diam. mm 12 – Dritto della medaglia nei tre gradi

Allegato 1 – tav. C

CROCE PER ANZIANITA' DI SERVIZIO (art. 6)

XXV XXV XVI

(A)

Descrizione:

D/ Croce a bracci piatti bordati e pomellati. Dal centro verso i tre bracci orizzontali e in basso frasche di quercia. Nel braccio in alto il monogramma "RI".

R/ A centro la cifra " XXV", " XVI"

Dimensione: mm.36x36

Nastro: della larghezza di mm 37, di colore verde con bordonatura di mm 2 di bianco e tramezzato da una lista bianca in palo di mm 12.

Nastrino (A): nelle dimensioni di mm 37x10, bordonato e listato nei colori del nastro, avrà nella parte mediana una stelletta d'oro per la medaglia con 35 anni di servizio e una torre repubblicana di metallo di colore dorato per la croce di I classe.

Allegato 1 – tav. D

MEDAGLIA DI LUNGA NAVIGAZIONE (art. 7)

(A)

Descrizione:

D/ All'ingiro "LUNGA NAVIGAZIONE" nel campo un'aquila, mare, nave e sole con raggi

R/ Nel campo lo stemma della Repubblica.

Dimensione: mm 36

Nastro: della larghezza di mm 37, di colore azzurro tramezzato da una lista in palo della larghezza di mm 12 composta da tre bande in palo nei colori bianco, verde, bianco della larghezza di mm 5 nelle bande bianche e di mm 2 nella banda verde.

Nastrino (A): nelle dimensioni di mm 37x10, nella lista, bande e colori del nastro, avrà nella parte mediana una ancora del colore corrispondente al grado.

Allegato 1 – tav. E

MEDAGLIA DI LUNGA NAVIGAZIONE AEREA (art. 8)

(A)

Descrizione:

D/ All'ingiro "LUNGA NAVIGAZIONE AEREA" nel campo due aquile che spiccano il volo e fronde di quercia

R/ Nel campo lo stemma della Repubblica.

Dimensione: mm 36

Nastro: della larghezza di mm 37, di colore celeste tramezzato da una lista in palo della larghezza di mm 12 composta da tre bande in palo nei colori bianco,verde, bianco della larghezza di mm 5 nelle bande bianche e di mm 2 nella banda verde

Nastrino (A): nelle dimensioni di mm 37x10, nella lista, bande e colori del nastro, avrà nella parte mediana un'aquila nel colore corrispondente al grado.

Allegato 1 – tav. F

MEDAGLIA D'ONORE DI COMMIATO (art. 9)

Descrizione:
D/ All'ingiro "CORPO FORESTALE DELLO STATO" nel campo aquila, fronde, motto "PRO NATURA OPUS ET VIGILANTIA".
R/ In alto figura allegorica, al centro "IL CAPO DEL CORPO CON GRATITUDINE"
Dimensione: mm 35

**14A00086**

DECRETO 16 dicembre 2013.

**Cancellazione dal registro nazionale di talune varietà di specie di piante agrarie, su richiesta del responsabile.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera e in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Viste le richieste degli interessati volte a ottenere la cancellazione delle varietà indicate nel dispositivo dal registro nazionale;

Considerato che le varietà per le quali è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive modifiche e integrazioni, le sotto riportate varietà, iscritte al registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie con il decreto a fianco indicato, sono cancellate dal registro medesimo:

| Codice | Specie | Varietà | Responsabile della conservazione in purezza | D.M. Iscrizione o rinnovo |
|---|---|---|---|---|
| 11300 | Mais | Aartener | Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Verneuil Holding SA | 12/01/2010 |
| 9232 | Mais | Abelter | Limagrain Italia S.p.A. e AG Reliant Genetics | 23/12/2004 |
| 9240 | Mais | Actinio | Limagrain Italia S.p.A. e AG Reliant Genetics | 23/12/2004 |
| 3091 | Mais | Agrisprint | Limagrain Italia S.p.A. e Mycogen Corporation | 27/03/2006 |
| 3526 | Mais | Agrisuper | Mycogen Verneuil Srl e Mycogen Corporation | 27/03/2006 |
| 10364 | Mais | Aguado | Advanta France | 22/02/2007 |
| 6642 | Mais | Alicunde | Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp. | 09/02/2012 |
| 12065 | Mais | Alimente | Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Verneuil Holding SA | 07/02/2011 |
| 8568 | Mais | Ambassad | Limagrain Italia S.p.A. e AG Reliant Genetics | 18/12/2003 |
| 8716 | Mais | Appyver | Limagrain Italia S.p.A. e AG Reliant Genetics | 18/12/2003 |
| 9243 | Mais | Archimed | Limagrain Italia S.p.A. e AG Reliant Genetics | 23/12/2004 |
| 12595 | Mais | Armesan | Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Verneuil Holding SA | 07/02/2011 |
| 9702 | Mais | Asoko | Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Verneuil Holding SA | 02/02/2006 |
| 11305 | Mais | Ataliano | Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Verneuil Holding SA | 09/01/2009 |
| 8521 | Mais | Aucean | Limagrain Italia S.p.A. e AG Reliant Genetics | 18/12/2003 |
| 6646 | Mais | Azuaga | Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp. | 09/02/2012 |
| 12579 | Mais | Azzanio | Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Verneuil Holding SA | 07/02/2011 |
| 5252 | Mais | Damao | Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp. | 19/02/2009 |
| 7504 | Mais | Donnalder | Emilseme S.p.A. e Limagrain Genetics Corp. | 30/10/2002 |
| 13447 | Mais | Espace | Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Verneuil Holding SA | 24/04/2012 |
| 9233 | Mais | Fusion | Limagrain Italia S.p.A. e AG Reliant Genetics | 23/12/2004 |
| 12580 | Mais | LG30531 | Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Verneuil Holding SA | 07/02/2011 |
| 12578 | Mais | LG30536 | Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Verneuil Holding SA | 07/02/2011 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14253 | Mais | LG39632 | Limagrain Europe SA e Limagrain Italia S.p.A. | 07/01/2013 |
| 12057 | Mais | LG30642 | Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Verneuil Holding SA | 12/01/2010 |
| 7900 | Mais | LG3266 | Limagrain Italia S.p.A. e AG Reliant Genetics | 27/06/2003 |
| 8569 | Mais | LG3442 | Limagrain Italia S.p.A. e AG Reliant Genetics | 18/12/2003 |
| 9026 | Mais | LG3443 | Euralis Semences | 23/12/2004 |
| 12577 | Mais | LG3530 | Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Verneuil Holding SA | 07/02/2011 |
| 11295 | Mais | LG3536 | Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Verneuil Holding SA | 06/05/2009 |
| 10894 | Mais | LG3560 | Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Verneuil Holding SA | 09/01/2008 |
| 8686 | Mais | LG3691 | Limagrain Italia S.p.A. e AG Reliant Genetics | 18/12/2003 |
| 10228 | Mais | LG3693 | Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Verneuil Holding SA | 12/02/2007 |
| 12038 | Mais | Marry | Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Verneuil Holding SA | 12/01/2010 |
| 9231 | Mais | Maximmo | Limagrain Italia S.p.A. e AG Reliant Genetics | 26/04/2005 |
| 12585 | Mais | Peggy | Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Verneuil Holding SA | 07/02/2011 |
| 11293 | Mais | Poncho Waxy | Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Verneuil Holding SA | 09/01/2009 |
| 9239 | Mais | Rastto | Limagrain Italia S.p.A. e AG Reliant Genetics | 23/12/2004 |
| 6778 | Mais | Rustimax | Limagrain Italia S.p.A. e Fred Gutwein & Sons, Inc. | 09/02/2012 |

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2013

*Il direttore generale:* CACOPARDI

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

**14A00050**

DECRETO 16 dicembre 2013.

**Iscrizione di talune varietà di colza al registro nazionale.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale.

Viste le domande presentate ai fini della iscrizione di varietà vegetali nei rispettivi registri nazionali;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

*Articolo unico*

Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 8 ottobre 1973, n°1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agraria, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

**Colza**

| *Codice SIAN* | *Denominazione* | *Tipo* | *Gruppo* | *Responsabile della conservazione in purezza* |
|---|---|---|---|---|
| 13089 | Codicol | HT | 00 | Caussade Semences – F - |
| 14331 | ES Angel | HS | 00 | Euralis Semences – F- |
| 14353 | Gerdie | HS | 00 | Dieckmann Saatzucht – D - |
| 14356 | Hardie | HS | 00 | Dieckmann Saatzucht – D - |
| 14359 | Trudie | HS | 00 | Dieckmann Saatzucht – D - |
| 14355 | Wendie | HS | 00 | Dieckmann Saatzucht – D - |
| 14321 | Mazari CS | HS | 00 | Caussade Semences – F - |
| 14323 | Ogusti CS | HT | 00 | Caussade Semences – F - |
| 14333 | Marsot | HS | 00 | Maisadour Semences – F - |
| 14332 | Marstrip | HS | 00 | Maisadour Semences – F - |
| 14328 | **MH09H3** | HS | 00 | Momont H. & F. – F - |
| 14330 | Holympic | HS | 00 | Momont H. & F. – F - |
| 14329 | Harcol | HS | 00 | Momont H. & F. – F - |

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2013

*Il direttore generale:* CACOPARDI

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

**14A00051**

DECRETO 16 dicembre 2013.

**Variazione dei responsabili della conservazione in purezza.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti con i quali sono state iscritte, nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varietà indicate nel dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte a ottenere la variazione della responsabilità della conservazione in purezza delle varietà indicate nel dispositivo;

Attesa la necessità di modificare i relativi decreti d'iscrizione;

Decreta:

Art. 1.

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto riportate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco indicato:

| Codice | Specie | Varietà | Vecchio responsabile della conservazione in purezza | Nuovo responsabile della conservazione in purezza |
|---|---|---|---|---|
| 14274 | Mais | SUM305 | IVS- Srl – ISTA Veneto Sementi | Agroalimentare Sud SpA |
| 14276 | Mais | SUM405 | IVS- Srl – ISTA Veneto Sementi | Agroalimentare Sud SpA |
| 13389 | Mais | Limanova | Monsanto Technology LLC e Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. | Limagrain Europe |

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2013

*Il direttore generale:* CACOPARDI

AVVERTENZA: *il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

**14A00052**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 novembre 2013.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Liberazione - Società cooperativa edilizia», in Barletta e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 4 giugno 2012 e del successivo accertamento concluso in data 19 novembre 2012 contenente la proposta di gestione commissariale per la società «Liberazione - Società Cooperativa Edilizia»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Autorità di Vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* c.c.;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 7 maggio 2013 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Liberazione - Società Cooperativa Edilizia», con sede in Barletta (BA) (codice fiscale 06162650722), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Lucia Paglione, nata a Capracotta (IS) il 18 settembre 1963, domiciliata in Lecce, Piazzetta Arco di Prato, n. 13.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 15 novembre 2013

*D'ordine del Ministro*
*Il Capo di Gabinetto*
ZACCARDI

**14A00082**

---

DECRETO 5 dicembre 2013.

**Liquidazione coatta amministrativa della «M.G.P. società cooperativa», in Rubano e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la relazione di mancata revisione dell'Associazione nazionale di rappresentanza del 18 dicembre 2012, contenente la proposta di scioglimento d'ufficio con nomina del liquidatore per la cooperativa «M.G.P. Società Cooperativa»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Autorità di Vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* c.c.;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 9 maggio 2013 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'Associazione nazionale di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «M.G.P. Società Cooperativa», con sede in Rubano (PD) (codice fiscale 04383240282), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Ezio Busato, nato a Treviso il 13 aprile 1948, domiciliato in Padova, Piazza De Gasperi, n. 12.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 dicembre 2013

*D'ordine del Ministro*
*Il Capo di Gabinetto*
ZACCARDI

**14A00077**

DECRETO 5 dicembre 2013.

**Liquidazione coatta amministrativa della «San Giorgio società cooperativa in liquidazione», in Novara e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia dí vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del legale rappresentante del 10 novembre 2013, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «San Giorgio Società Cooperativa in Liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 29 novembre 2013 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società, in data 10 novembre 2013, ha formalizzato la propria rinuncia alle controdeduzioni;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi. all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «San Giorgio Società Cooperativa in liquidazione», con sede in Novara (codice fiscale 02076330030) è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il don. Stefano Amedeo Guslandi, nato a «Forino il 23 marzo 1977 ivi domiciliato in via Bligny. n. 5.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 dicembre 2013

*D'ordine del Ministro*
*Il Capo di Gabinetto*
ZACCARDI

**14A00078**

---

DECRETO 5 dicembre 2013.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Anconassistenza — Piccola società cooperativa sociale — Società cooperativa a responsabilità limitata», in Senigallia e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista e l'istanza del 17 ottobre 2013, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 4 novembre 2013. con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società «Anconassistenza - Piccola Società Cooperativa Sociale - Società Cooperativa a Responsabilità Limitata - fosse ammessa alta procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione nazionale di rappresentanza, conclusa in data 19 luglio 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 15 novembre 2013 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che in data 27 novembre 2013 il legale rappresentante della suddetta società cooperativa ha formalizzato la rinuncia alle controdeduzioni e che nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Anconassistenza - Piccola società Cooperativa Sociale - Società Cooperativa a Responsabilità Limitata» con sede in Senigallia (AN) (codice fiscale 02051010425), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Fabrizio Chiappa, nato a Senigallia (AN) il 10 ottobre 1984, e domiciliato in Ripe (AN), via San Moro, n. 7.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 dicembre 2013

*D'ordine del Ministro*
*Il Capo di Gabinetto*
ZACCARDI

**14A00079**

DECRETO 12 dicembre 2013.

**Revoca degli amministratori e dei sindaci della «R.P.A. Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma e nomina del commissario governativo.**

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE
E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008 «Riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico ed il D.M. del 7 maggio 2009 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello Sviluppo Economico»;

Visti i verbali di revisione - sezione rilevazione del 15 dicembre 2010 e successivo verbale di accertamento del 22 marzo 2011, che si intendono qui richiamati, e dai quali sono emerse una serie di irregolarità gestionali, presupposto per l'adozione del presente provvedimento e precisamente:

mancata redazione del regolamento interno, di cui all'art. 6 della legge n. 142 del 3 aprile 2001;

mancata comunicazione, ai sensi dell'art. 10 della legge 99/2009, della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente;

mancato rinnovo delle cariche sociali e omesso deposito dei bilanci per gli esercizi 2011 e 2012;

inesatta attribuzione al fondo di riserva ordinario della quota di accantonamento sugli utili, per gli esercizi 2088 e 2009;

omessa istituzione del libro soci;

mancato versamento del contributo biennale relativamente ai bienni 2009/2010 e seguenti;

Considerato che la Cooperativa a seguito della formale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo datata 6 settembre 2012, prot. n. 0185409, ha inviato un'istanza, datata 16 maggio 2013 prot. n. 0081582 - contenente una richiesta di accesso ai documenti amministrativi;

Tenuto conto che, a seguito della istanza di cui sopra, è stato effettuato presso la sede della cooperativa, regolare invio della documentazione richiesta, che è stata tuttavia restituita al mittente con la dicitura «trasferito», e che pertanto la cooperativa non ha formulato alcuna osservazione né ha dimostrato di aver sanato le irregolarità contestate in sede di revisione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop. «R.P.A. Società Cooperativa a Responsabilità Limitata» con sede in Roma, C.F.09737301003, costituita in data 27 novembre 2007.

Art. 2.

Il dr. Francesco Antonio Ferrucci nato a Mesagne (BR) l' 11 febbraio 1948 (FRR FNC 48B11 F152U) con studio in Roma (RM), via Ezio, 34-36, è nominato per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data del presente decreto Commissario Governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato Commissario Governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di Amministrazione; lo stesso Commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al D.M. 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2013

*Il dirigente:* DI NAPOLI

**14A00080**

DECRETO 12 dicembre 2013.

**Proroga della gestione commissariale della «Coop. Medaglia D'Oro Maggiore C.C. Rocco Lazazzera – Società cooperativa», in Matera.**

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE
E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo del 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 254-*sexiesdecies* c.c.

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il del decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008 «Riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico ed il D.M. del 7 maggio 2009 Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello Sviluppo Economico»;

Visto il D.D. del 10 dicembre 2012 n. 55/SGC/2012 con il quale la società cooperativa «Coop. Medaglia d'oro Maggiore C.C. Rocco Lazazzera - Società Cooperativa» con sede in Matera, è stata posta in gestione commissariale per un periodo di dodici mesi, ed è stato nominato Commissario Governativo il dr. Gaetano Lupoli;

Considerato quanto illustrato dal Commissario Governativo con la relazione del 6 dicembre 2013 - prot. n. 0202193 - che si intende qui richiamata, con la quale il Commissario Governativo chiede proroga;

Ritenuta la necessità di prorogare la suddetta gestione commissariale al fine di proseguire le operazioni necessarie per la regolarizzazione della gestione, così come esposto nell'istanza di cui sopra, e verificare l'effettiva possibilità di consolidare la situazione economica finanziaria dell'ente;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale della soc. coop. «Coop. Medaglia D'oro Maggiore C.C. Rocco Lazazzerra - Società Cooperativa» - con sede in Matera, (00146400775), è prorogata, a decorrere dalla data di scadenza del decreto direttoriale n. 55/SGC/2012 del 10 dicembre 2012, sino al 31 marzo 2014.

Art. 2.

Al dr. Gaetano Lupoli, sono confermati i poteri già conferiti in qualità di Commissario governativo, per il periodo a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto e per il periodo di gestione commissariale indicato all'art. 1.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2013

*Il dirigente:* DI NAPOLI

**14A00081**

DECRETO 24 dicembre 2013.

**Autorizzazione al rilascio di certificazione CE conferito alla società Istituto Masini S.p.a., in Rho, ad operare in qualità di organismo notificato per la certificazione CE, ai sensi della direttiva 95/16/CE del 29 giugno 1995, in materia di ascensori.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.», in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 e 28 e l'art. 55 di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1 comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.»;

Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, rinnovata in data 17 luglio 2013, con la quale il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista l'istanza della società Istituto Masini Spa del 13 settembre 2013, prot. n. 148584 volta a svolgere attività di valutazione di conformità di cui alla direttiva 95/16/CE citata;

Vista la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati di Accredia del 18 ottobre 2013, acquisita al n. 173395 del 23 ottobre 2013, e successiva integrazione del 27 novembre 2013, con la quale è rilasciato alla società Istituto Masini Spa con sede legale in via S. Eufemia, 2 - 20122 Milano, l'accreditamento per la norma UNI CEI EN ISO 45011:99; UNI CEI EN ISO/IEC 17020; UNI CEI EN ISO/IEC 17021 e UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per la direttiva 95/16/CE;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994» e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto dell'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo Istituto Masini Spa con sede operativa in via Moscova, 11 20017 Rho (MI), è autorizzato, ad effettuare la valutazione di conformità ai sensi della direttiva 95/16/CE e del DPR n. 162/99 «Attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori», per i seguenti allegati o moduli:

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo *B)*;

Allegato VI: Esame finale;

Allegato VIII Garanzia qualità prodotti (Modulo *E)*;

Allegato IX Garanzia qualità totale componenti (Modulo *H)*;

Allegato X Verifica di unico prodotto (Modulo *G)*;

Allegato XI Conformità al tipo con controllo per campioni (Modulo *C)*;

Allegato XII Garanzia qualità prodotti per gli ascensori (Modulo *E)*;

Allegato XIII Garanzia qualità totale (Modulo *H)*;

Allegato XIV Garanzia qualità produzione (Modulo *D)*;

Attività di verifica in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del DPR n. 162/99.

2. La valutazione è effettuata dall'Organismo conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 6 del DPR n. 162/99 citato.

Art. 2.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.

3. L'organismo mette a disposizione della Divisione XIV, ai fini di controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione ha validità fino al 18 dicembre 2015 (data di scadenza dell'accreditamento) ed è notificata alla Commissione europea.

2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Art. 4.

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e per i successivi rinnovi, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono a carico dell'Organismo di certificazione.

L'organismo versa al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, previsto all'art. 11, comma 2, -1-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214 richiamato in preambolo, le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 5.

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico, accerti o sia informato che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'allegato VII della direttiva 95/16/CE o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 6.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 24 dicembre 2013

*Il direttore generale:* VECCHIO

**14A00060**

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 8 gennaio 2014.

**Modifica dell'ordinanza 24 luglio 2013, concernente ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile relative all'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara. (Ordinanza n. 108).** (Ordinanza n. 138).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2013, con la quale è stato dichiarato, fino al novantesimo giorno dalla data di adozione del medesimo provvedimento, lo stato d'emergenza in conseguenza dell'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle provincie di Lucca e Massa Carrara e sono stati definiti gli ambiti di intervento delle successive ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 ottobre 2013, con la quale la durata dello stato d'emergenza in rassegna è stata estesa di ulteriori 90 giorni;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 102 del 5 luglio 2013, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle provincie di Lucca e Massa Carrara»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 108 del 24 luglio 2013, recante «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile relative all'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle provincie di Lucca e Massa Carrara»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 129 del 22 novembre 2013, recante la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio per il superamento dell'emergenza determinatasi a seguito dell'evento sismico che ha colpito il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara il 21 giugno 2013»;

Ravvisata la necessità di apportare alcune integrazioni alla sopra menzionata ordinanza di protezione civile n. 108/2013, al fine di consentire il rapido espletamento di tutte le iniziative finalizzate al ritorno nell'ordinario;

Acquisita l'intesa della Regione Toscana;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 108 del 24 luglio 2013, le parole «pari al 15% del trattamento stipendiale in godimento al momento della nomina» sono sostituite dalle seguenti «di euro 2.960,88, pari al 25% del trattamento stipendiale lordo mensile in godimento».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2014

*Il Capo del dipartimento*
GABRIELLI

**14A00123**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 2 agosto 2013.

**Contratto di programma Anas 2013.** (Delibera n. 55/2013).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, con il quale è stato approvato il Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL) e che definisce il quadro delle priorità nell'ambito del Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti (SNIT);

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, e s.m.i., che, all'articolo 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, sono individuate dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Visto il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito - con modificazioni - nella legge 8 agosto 2002, n. 178, e con il quale l'Ente nazionale per le strade è stato trasformato in Società per azioni con la denominazione di "ANAS Società per azioni" (da qui in avanti Anas S.p.A.);

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che, all'articolo 76, trasferisce ad Anas S.p.A., in conto aumento capitale, la rete stradale e autostradale individuata con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e s.m.i., fermo restando il regime giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, comma 1, del Codice civile per i beni demaniali;

Visto l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP);

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e visti in particolare i commi 1018 e seguenti dell'art. 1, concernenti disposizioni relative alla Società Anas S.p.A. che prevedono tra l'altro la corresponsione alla Società di parte dei canoni provenienti dai pedaggi delle società concessionarie autostradali;

Visto il decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che all'articolo 19, comma 9-*bis*, ha recato ulteriori misure concernenti il canone annuo corrisposto direttamente ad Anas S.p.A.;

Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, che all'articolo 2, comma 1, prevede, tra l'altro, la possibilità di rimodulare le dotazioni finanziarie tra le missioni degli stati di previsione di ciascun Ministero per il triennio 2011-2013 e che, all'articolo 15, al fine di contenere gli oneri a carico dello Stato per investimenti relativi a opere e interventi di manutenzione straordinaria e per corrispettivi del contratto di servizio:

- al comma 1 dispone che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità per l'applicazione di pedaggi su autostrade e raccordi autostradali in gestione diretta dell' Anas S.p.A. in relazione ai costi di investimento e di manutenzione straordinaria e ai costi di gestione, ed è definito l'elenco delle tratte da sottoporre a pedaggio;

- al comma 2 autorizza l'Anas S.p.A. in fase transitoria, sino alla data di applicazione dei pedaggi di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, ad applicare una maggiorazione tariffaria presso le stazioni di esazione delle autostrade a pedaggio assentite in concessione che si interconnettono con autostrade e raccordi autostradali in gestione diretta dell'Anas S.p.A. medesima, stazioni da individuare con il menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

- al comma 4, lettere *a)* e *b)*, introduce integrazioni al canone annuo - corrisposto ad Anas S.p.A. ai sensi dell'articolo 1, comma 1020, della citata legge n. 296/2006 e dell'articolo 19, comma 9-*bis*, del decreto legge n. 78/2009 - per un importo calcolato sulla percorrenza chilometrica e differenziato tra le diverse classi di pedaggio;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, concernente "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Visto il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, e s.m.i., che:

- all'articolo 16, comma 3, prevede che, nel caso in cui non vengano adottati i provvedimenti previsti dal comma 1 dello stesso articolo ovvero si verifichino risparmi di spesa inferiori, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero;

- all'articolo 32, comma 1, prevede che nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sia istituito il "Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico nonché per gli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798" con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016 e che le risorse del Fondo siano assegnate da questo Comitato, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e siano destinate prioritariamente alle opere ferroviarie da realizzare ai sensi dell'articolo 2, commi 232, 233 e 234, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché ai contratti di programma con Rete ferroviaria italiana S.p.A. e Anas S.p.A.;

- all'articolo 36, prevede:

- al comma 1 istituisce l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali - di seguito Agenzia;

- al comma 4 che entro la data del 30 settembre 2012, l'Agenzia subentra ad Anas S.p.A. nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere alla stessa data;

- al comma 6 che entro il 30 giugno 2013 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.A. sottoscrivono la nuova Convenzione, concludendo il processo regolatorio riferito al passaggio in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti della gestione delle concessioni autostradali;

Visto il decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, che all'articolo 11, comma 5, prevede che in caso di mancata adozione, entro il 30 settembre 2012, dello statuto e del relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le attività e i compiti già attribuiti all'Agenzia sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° ottobre 2012;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2013), che, all'articolo 1, comma 179, ha autorizzato la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2013, al fine di assicurare la prosecuzione dei lavori in corso e la continuità della manutenzione straordinaria della rete stradale attraverso i relativi interventi inseriti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Anas S.p.A.;

Visto l'articolo 18 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, che:

- al comma 1, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per consentire nell'anno 2013 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori, un Fondo con una dotazione complessiva pari a 2.069 milioni di euro, di cui 335 milioni di euro per l'anno 2013, 405 milioni di euro per l'anno 2014, 652 milioni di euro per l'anno 2015, 535 milioni di euro per l'anno 2016 e 142 milioni di euro per l'anno 2017;

- al comma 5, per assicurare la continuità funzionale e per lo sviluppo degli investimenti previsti nella convenzione vigente relativa alla realizzazione e gestione delle tratte autostradali A24 e A25, "Strade dei Parchi", destina, a valere sul Fondo di cui al comma 1, alla società concessionaria, secondo le modalità previste dal Verbale d'Intesa sottoscritto da ANAS S.p.A. e Strada dei Parchi S.p.A. il 16 dicembre 2010, l'importo complessivo di 90,7 milioni di euro, in ragione di 82,2 milioni di euro per l'anno 2013 e 8,5 milioni di euro per l'anno 2014, di cui 34,2 milioni di euro quale contributo dovuto dallo Stato e 56,5 milioni di euro in via di anticipazione a fronte del contributo dovuto dalla Regione Lazio, dalla Provincia e dal Comune di Roma ai sensi della citata convenzione;

Vista la Convenzione di concessione stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.A. il 19 dicembre 2002, e in particolare l'articolo 5, ai sensi del quale i rapporti tra concessionario e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che opera dì concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari, sono regolati da un contratto di programma, di durata non inferiore a tre anni, predisposto sulla base delle previsioni dei piani pluriennali di viabilità, aggiornabile e rinnovabile a seguito della verifica annuale sull'attuazione;

Visti il Piano pluriennale della viabilità nazionale 2003-2012 e la delibera 18 marzo 2005, n. 4 (*G.U.* n. 165/2005), con la quale questo Comitato ha espresso il proprio parere in merito al suddetto Piano;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*G.U.* n. 87/2003, errata corrige in *G.U.* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti;

Visto il Contratto di programma 2003/2005, stipulato in data 25 maggio 2005 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Anas S.p.A., sul quale questo Comitato ha espresso parere favorevole con delibera 27 maggio 2005, n. 72 (*G.U.* n. 244/2005), e che è stato poi approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emanato il 15 giugno 2005 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari;

Vista la delibera 20 luglio 2007, n. 64, con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole sull'accordo integrativo al Contratto di programma 2003-2005 (esercizio 2006);

Visto il Contratto di programma 2007 stipulato in data 30 luglio 2007 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.A., previo parere favorevole di questo Comitato formulato con delibera 20 luglio 2007, n. 65, e che è stato successivamente approvato con decreto dell'allora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 3191, emanato il 21 novembre 2007 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari;

Considerato che in data 9 novembre 2007 questo Comitato ha preso atto dell'accordo tra l'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.A., nel quadro del Contratto di programma 2007, per la finalizzazione dei fondi assegnati alla società dall'articolo 2 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 novembre 2007, n. 222, e pari a 215 milioni di euro;

Considerato che il protocollo di intesa, firmato il 21 dicembre 2007 tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, Ministero delle Infrastrutture e Anas S.p.A., prevede che Anas S.p.A. renda disponibili i dati - relativi alla realizzazione dei progetti compresi nel Contratto di programma - in modalità coerenti con quanto previsto dalla legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 1, comma 5;

Visto il Contratto di programma 2008 stipulato in data 27 marzo 2008 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.A., sul quale questo Comitato ha espresso parere favorevole con delibera 27 marzo 2008, n. 23, e che è stato successivamente approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 3406, emanato il 4 aprile 2008 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari;

Visto lo schema di Contratto di programma 2009 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.A., sul quale questo Comitato si è espresso con delibera 26 giugno 2009, n. 46 (*G.U.* n. 6/2010), e che è stato poi approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 568, emanato il 13 luglio 2009 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari;

Visto lo schema di Contratto di programma 2010 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.A. sul quale questo Comitato si è espresso con delibera 22 luglio 2010, n. 65 (*G.U.* n. 3/2011), e che è stato poi approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 33, emanato il 1° febbraio 2011 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari;

Visto lo schema di Contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.A. 2011 - Parte investimenti, sul quale questo Comitato si è espresso con delibera 5 maggio 2011, n. 13 (*G.U.* n. 254/2011), e che è stato approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 146, emanato l'8 maggio 2012 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari;

Vista la delibera 3 agosto 2011, n. 62 (*G.U.* n. 304/2011), con la quale questo Comitato ha assegnato risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, istituito ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, a interventi viari di interesse nazionale, regionale e interregionale, di competenza di Anas S.p.A. ricompresi nel Piano nazionale per il Sud (PNS), approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 novembre 2010;

Vista la delibera 6 dicembre 2011, n. 84 (*G.U.* n. 51/2012), con la quale questo Comitato, per il finanziamento dei contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.A., annualità 2010 e 2011, ha disposto l'assegnazione, a favore di Anas S.p.A., dell'importo di 598 milioni di euro, da imputare a carico delle risorse di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legge n. 98/2011, secondo la seguente articolazione temporale: 60 milioni di euro per il 2012, 108 milioni di euro per il 2013, 110 milioni di euro per il 2014, 200 milioni di euro per il 2015 e 120 milioni di euro per il 2016;

Vista la delibera 23 marzo 2012, n. 32 (*G.U.* n. 133/2012), con la quale questo Comitato, per il finanziamento del Contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.A., annualità 2012, ha disposto l'assegnazione, a favore di Anas S.p.A., dell'importo di 300 milioni di euro, da imputare a carico delle risorse di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legge n. 98/2011, secondo la seguente articolazione temporale: 100 milioni per il 2012, 62 milioni per il 2013, 40 milioni per il 2014, 50 milioni per il 2015, 48 milioni per il 2016, subordinando l'efficacia della assegnazione stessa alla stipula del relativo Contratto di programma per l'annualità 2012;

Visto lo schema di Contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.A. 2011 — Parte servizi e schema di Atto aggiuntivo al Contratto di programma 2011 — Parte investimenti, sul quale questo Comitato si è espresso con delibera 11 luglio 2012, n. 67 (*G.U.* n. 293/2012), e che è stato approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 15, emanato il 17 gennaio 2013 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari;

Vista la delibera 18 febbraio 2013, n. 9 (*G.U.* n. 148/2013), con la quale questo Comitato ha espresso parere in merito allo schema di Contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.A. per l'annualità 2012;

Considerato che in data 29 febbraio 2012 sono stati stipulati l'atto di rettifica al contratto di programma 2010, approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 145, emanato l'8 maggio 2012 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari, e l'atto di rettifica al contratto di programma 2011 — parte investimenti, approvato con il citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 146/2012, al fine di recepire la diversa imputazione della copertura finanziaria dei rispettivi contratti di programma;

Vista la nota 1 marzo 2013, n. 6643, con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato dello schema di Contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.A. per l'anno 2013 e trasmesso la relativa documentazione istruttoria;

Considerato che questo Comitato, nella seduta del 18 marzo 2013, con delibera n. 23, ha espresso parere favorevole in merito allo schema di Contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.A, per l'annualità 2013;

Considerato che lo schema di delibera n. 23/2013 è stato inviato dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DIPE), con nota 3 aprile 2013, n. 1547, per le verifiche di competenza, al Ragioniere Generale dello Stato e al Capo di Gabinetto dei Ministero dell'economia e delle finanze, e che quest'ultimo ha manifestato, con nota 3 giugno 2013, n. 12646, la necessità di aggiornare il Contratto di programma per l'anno 2013 tra Ministero delle infrastrutture dei trasporti e ANAS S.p.A., oggetto del citato schema di delibera, sulla base, in particolare, delle osservazioni formulate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato riguardo a:

- la necessità di includere, nella sezione "Contributi" dell'Allegato A del suddetto schema di Contratto, la quota residua di 34,2 milioni di euro del contributo dovuto da ANAS S.p.A. a Strada dei Parchi S.p.A. in base alla convenzione vigente relativa alla realizzazione e gestione delle tratte autostradali A24 e A25;

- la disposizione di un accantonamento di 5.994.956 euro, sul capitolo di spesa 7372 deputato ad accogliere i contributi in conto impianti da corrispondere ad ANAS S.p.A. per il finanziamento del suddetto Contratto, in applicazione delle clausole di salvaguardia relative ai mancati risparmi di spesa di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legge n. 98/2011 e dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 78/2010 e la determinazione che "Con apposito decreto di variazione di bilancio, verrà pertanto operata la corrispondente riduzione sul predetto capitolo di spesa a valere sulla autorizzazione di spesa di 300 milioni di euro per il finanziamento del Contratto in oggetto";

Considerato che, in ragione delle osservazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, essendo mutate le condizioni alla base del deliberato, la delibera n. 23/2013 non ha potuto avere ulteriore corso;

Vista la nota acquisita agli atti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri con protocollo n. 3011 del 17 luglio 2013, con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la documentazione istruttoria aggiornata relativa allo schema di Contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.A. per l'anno 2013;

Vista la nota 26 luglio 2013, n. 24143, con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato dello schema di Contratto di programma per l'anno 2013 tra Ministero delle infrastrutture dei trasporti e ANAS S.p.A. - "Aggiornamento";

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (articolo 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 1 agosto 2013, n. 3227, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto della relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:

- che la richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze di includere nel Contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture dei trasporti e ANAS S.p.A. per l'anno 2013 la quota residua di 34,2 milioni di euro del contributo dovuto da ANAS S.p.A. a Strada dei Parchi S.p.A. in base alla convenzione vigente, risulta superata per effetto del disposto del citato articolo 18, comma 5, del decreto legge n. 69/2013, in quanto la suddetta quota è ricompresa nell'importo di 90,7 milioni di euro destinati a Strada dei Parchi S.p.A.;

- che per quanto riguarda la necessità di ridurre di 5.994.956 euro le risorse destinate agli interventi inclusi nel citato Contratto, il Ministero proponente ha aggiornato il relativo schema e il connesso Allegato "A", limitando il valore del Contratto medesimo a 294.005.044 euro, in particolare riducendo unicamente la voce "Danni ed emergenze" nella sezione relativa alla manutenzione straordinaria;

- che lo schema di Contratto in esame, all'articolo 1, regolamenta per un importo complessivo di 294.005.044 euro: interventi di manutenzione straordinaria; integrazioni e completamenti di lavori in corso; integrazioni di progetti cofinanziati dal PON reti e mobilità 2007-2013; interventi già presenti nella sezione Contributi dell'Allegato "A" (parte integrante del contratto) per l'anno 2013;

- che, in particolare, i suddetti interventi sono riportati nel citato Allegato "A" e così articolati:

a. 77.892.613 euro per integrazioni e completamenti di lavori in corso;

b. 192.290.276 euro per interventi di manutenzione straordinaria, suddivisi nelle seguenti categorie:

- 31.234.587 euro per "Manutenzione straordinaria rete ordinaria", cioè interventi non procrastinabili per garantire la sicurezza della viabilità ordinaria;

- 76.012.400 euro per "Sicurezza e gallerie", cioè interventi di adeguamento al D. Lgs. 264/2006 e al D.P.R. 151/2011 sulla prevenzione incendi e per il conseguimento del risparmio energetico;

- 32.077.470 euro per "Opere d'arte", cioè interventi riguardanti ponti e viadotti;

- 38.942.894 euro per "Manutenzione straordinaria Pavimentazione rete ordinaria", cioè interventi periodici finalizzati al ripristino delle pavimentazioni deteriorate;

- 14.022.925 euro per "Danni ed emergenze", cioè interventi resi necessari da eventi ed emergenze imprevedibili;

c. 18.000.000 euro per contributi;

d. 5.822.155 milioni di euro per integrazioni finanziamento PON reti e mobilità 2007-2013;

- che il predetto Allegato "A" riporta, per ciascuna delle suddette categorie, la ripartizione territoriale delle relative risorse, nonché il dettaglio degli interventi;

- che la copertura finanziaria degli investimenti del contratto di cui all'Allegato "A" è interamente assicurata a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 179, della citata legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013);

- che, nell'ambito della categoria "Integrazioni e completamenti di lavori in corso", è previsto un finanziamento di 3 milioni di euro per una perizia suppletiva di variante relativa all'intervento "Itinerario Agrigento - Caltanissetta - A19 - Adeguamento a quattro corsie della SS 640 tra i km 9+800 e 44+400", opera inclusa nel Programma Infrastrutture Strategiche, già destinataria di un finanziamento di 42,5 milioni di euro nell'ambito del Contratto di programma 2012;

- che l'assegnazione definitiva degli importi di cui al punto precedente è da subordinare al perfezionamento delle procedure di approvazione da parte del Comitato di detta perizia, ai sensi dell'articolo 169, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;

- che il Ministero proponente ha allegato alla documentazione istruttoria trasmessa il 1° marzo 2013 una relazione dell'Anas S.p.A. sullo stato di attuazione dei singoli contratti stipulati dal 2007 al 2011 e una relazione sullo stato di attuazione del contratto di programma 2012, ciascuna delle quali riporta lo stato di attuazione degli interventi finanziati, segnalando le eventuali rimodulazioni rispetto ai dati contenuti negli schemi di Contratto sui quali si è espresso il Comitato, con "indicazione delle motivazioni che hanno impedito l'attivazione di alcuni interventi e alcune informazioni per gli interventi di manutenzione straordinaria;

- che lo schema di contratto, all'articolo 2, regolamenta la prestazione di servizi da parte di Anas S.p.A. in qualità di gestore della rete stradale e autostradale di interesse nazionale;

- che, in particolare, i suddetti servizi sono elencati nell'Allegato "B" (parte integrante del contratto) e classificati nelle macrocategorie "Manutenzione e Sicurezza", "Vigilanza" e "Monitoraggio strade e infomobilità" e in relative sottocategorie, indicando, per ciascun servizio, finalità, descrizione e modalità e tempi di erogazione;

- che le risorse destinate ai suddetti servizi, da acquisire ai sensi dell'articolo 19, comma 9-*bis*, del citato decreto legge n. 78/2009 e dell'articolo 15, comma 4, del citato decreto legge n. 78/2010, a titolo di integrazione del canone annuo corrisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1020, della predetta legge n. 296/2006 e s.m., sono stimate, per il 2013, in 569 milioni di euro (al netto di *IVA)*;

- che le predette risorse destinate ai servizi sono ripartite secondo le categorie indicate nell'Allegato "B", senza specificare la ripartizione territoriale;

- che è confermata la validità dell'articolo 4, comma 1, del Contratto di programma 2010, che stabilisce che la concessionaria, oltre alle schede trimestrali previste dall'articolo 7 della convenzione di concessione, trasmetta al Ministero di settore bimestralmente, entro il 15 del mese successivo al bimestre di riferimento, le relazioni sullo stato di avanzamento degli interventi su base regionale, riferiti sia ai "nuovi interventi" sia alle opere di straordinaria manutenzione programmate, in itinere o completate, fermo restando quanto è previsto in materia dalla convenzione vigente e dal Contratto di programma 2007;

Esprime

parere favorevole in merito allo schema di Contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.A. relativo all'anno 2013, nella stesura acquisita agli atti dell'odierna seduta.

Delibera:

1. La copertura finanziaria degli investimenti cui all'Allegato "A" dello schema di contratto all'esame, per 294.005.044 euro, è interamente assicurata a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 179, della citata legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013).

2. L'assegnazione definitiva all'intervento "Itinerario Agrigento-Caltanissetta - Al 9 Adeguamento a quattro corsie della SS 640 tra i km 9+800 e 44+400", di cui alla tabella "Integrazioni e completamenti di lavori in corso", pari a 3 milioni di euro a valere sulle risorse destinate al Contratto di programma 2013 e di 42,5 milioni di euro a valere sulle risorse destinate al Contratto di programma 2012 è condizionata alla approvazione da parte di questo Comitato della relativa variante al progetto definitivo, ai sensi dell'articolo 169, comma 3, del citato decreto legislativo n. 163/2006.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a trasmettere a questo Comitato il consuntivo 2013 relativo alle entrate percepite da Anas S.p.A. in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 9-*bis* del decreto legge n. 78/2009 e il consuntivo dei proventi introitati, nel medesimo anno, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, lettera. *a)* del decreto legge n. 78/2010.

4. Ai sensi della delibera n. 24/2004 citata nelle premesse, i sopra citati CUP dovranno essere evidenziati in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante gli interventi previsti dal Contratto.

5. In occasione della sottoposizione a questo Comitato dello schema di contratto di programma — annualità 2014 e nelle more del perfezionamento di quanto previsto all'articolo 1, comma 1018, della legge n. 296/2006, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà aggiornare questo Comitato — anche in coerenza con quanto previsto al comma 5, articolo 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 - sullo stato di attuazione degli interventi finanziati con i contratti dal 2007 al 2013, individuati anche tramite l'indicazione del relativo CUP, ciò anche al fine di verificare l'utilizzo delle risorse disponibili in relazione agli interventi da concludere.

6. La presente delibera sostituisce la sopracitata delibera n. 23/2013, che non avrà quindi ulteriore corso.

Invita

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a:

1. Verificare che la concessionaria adempia agli obblighi previsti per la fase attuativa dal Contratto di programma 2007 e da considerare tuttora validi per le considerazioni esposte nella "presa d'atto" e persegua gli obiettivi generali indicati nell'occasione in tema di contenimento dei costi, di efficienza gestionale e di trasparenza;

2. Trasmettere a questo Comitato, entro la fine del 2013, in relazione al sistema di indicatori per misurare la performance nell'erogazione dei servizi, le fattispecie di inadempimento per cui prevedere sanzioni.

3. Verificare che il prossimo Contratto di programma preveda, con riferimento alla prestazione dei servizi, la ripartizione territoriale delle risorse da utilizzare, un sistema di monitoraggio a consuntivo della qualità del servizio e un sistema di penali associato agli inadempimenti rilevati, e che lo stesso Contratto sia adeguato alle risultanze di cui al precedente punto 2.

Roma, 2 agosto 2013

*Il Presidente:* LETTA

*Il segretario delegato:* GIRLANDA

*Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2013*
*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 10 Economia e finanze, foglio n. 206*

**14A00085**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

### 1ª edizione del Regolamento «Mezzi aerei a pilotaggio remoto»

L'Ente nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997 n. 250, informa che nella riunione del Consiglio di amministrazione del 16 dicembre 2013 è stata adottata la 1ª edizione del Regolamento «Mezzi aerei a pilotaggio remoto».

Il documento adottato è pubblicato su supporto sia cartaceo che informatico ed è diffuso dall'Ente a chiunque ne faccia richiesta.

Copie del documento possono essere ottenute presso la sede centrale dell'Ente e presso le sedi periferiche; per informazioni di merito è possibile rivolgersi alla sede centrale, Direzione regolazione ambiente, aeroporti e trasporto aereo, sita in viale Castro Pretorio 118, 00185 Roma, tel. 06/445961.

**14A00049**

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Istituzione di un vice Consolato onorario in Azua de Compostela (Repubblica Dominicana).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*)

Decreta:

*Articolo unico*

È istituito in Azua de Compostela (Repubblica Dominicana) un vice consolato onorario posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo con la seguente circoscrizione territoriale: Province di Azua, Bahoruco, Barahona, Independencia, Pedernales, Peravia e San José de Ocoa.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2013

*Il direttore generale:* BELLONI

**14A00053**

## Soppressione del Consolato onorario in Faro (Portogallo) e contestuale istituzione del Consolato onorario in Albufeira (Portogallo).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*)

Decreta:

Art. 1.

Il Consolato onorario in Faro (Portogallo) è soppresso.

Art. 2.

È istituito in Albufeira (Portogallo) un Consolato onorario, posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Lisbona, con la seguente circoscrizione territoriale:

Distretto di Faro (Algarve), comprendente i territori dei Comuni di Albufeira, Alcoutim, Aljezur, Castro Marim, Faro, Lagoa, Lagos, Loule', Monchique, Olhao da Restauracao, Portimao, Sao Bras de Alportel, Silves, Tavira, Vila do Bispo, Vila Real Santo Antonio.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2013

*Il direttore generale:* BELLONI

**14A00054**

## Limitazione delle funzioni del titolare dell'Ufficio Consolare di Oaxaca (Messico).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*)

Decreta:

La sig.ra Ingrid Santilli Swanton, agente consolare onorario in Oaxaca (Messico), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

*a)* ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Messico degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

*b)* ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Messico delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

*c)* ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Messico dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

*d)* ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Messico degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

*e)* emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Messico;

*f)* ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Messico delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

*g)* ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Messico, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

*h)* autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

*i)* consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Messico;

*j)* vidimazioni e legalizzazioni;

*k)* ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Messico della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Messico e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Messico delle ricevute di avvenuta consegna;

*l)* emissione della tassa annuale di passaporto;

*m)* ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Messico della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Messico, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

*n)* ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Messico della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

*o)* assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Messico;

*p)* compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza decisionale all'Ambasciata d'Italia in Messico;

*q)* notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Messico;

*r)* tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2013

*Il direttore generale:* BELLONI

**14A00055**

**Limitazione delle funzioni del titolare dell'Ufficio Consolare di Tampico (Messico).**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*)

Decreta:

Il sig. Juan Di Costanzo Zaragoza, Console onorario in Tampico (Messico), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

*a)* ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Messico degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

*b)* ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Messico delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

*c)* ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Messico dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

*d)* ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Messico degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

*e)* emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Messico;

*f)* attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Messico;

*g)* ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Messico delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

*h)* ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Messico, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

*i)* autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

*j)* consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Messico;

*k)* vidimazioni e legalizzazioni;

*l)* ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Messico della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Messico e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Messico delle ricevute di avvenuta consegna;

*m)* emissione della tassa annuale di passaporto;

*n)* ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Messico della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Messico, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

*o)* ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Messico della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

*p)* assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Messico;

*q)* compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza decisionale all'Ufficio consolare di I categoria o all'Ambasciata d'Italia in Messico;

*r)* effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

*s)* ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Messico della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (endorsement); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Messico;

*t)* notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Messico;

*u)* tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2013

*Il direttore generale:* BELLONI

**14A00056**

**Limitazione delle funzioni del titolare dell'Ufficio Consolare di Playa del Carmen (Messico)**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*)

Decreta:

Il sig. Andrea Giuseppe Sabbia, Console onorario in Playa del Carmen (Messico), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

*a)* ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Messico degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

*b)* ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Messico delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

*c)* ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Messico dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

*d)* ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Messico degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

*e)* emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Messico;

*f)* attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Messico;

*g)* ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Messico delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

*h)* ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Messico, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

*i)* autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

*j)* consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d' Italia in Messico;

*k)* vidimazioni e legalizzazioni;

*l)* ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Messico della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Messico e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Messico delle ricevute di avvenuta consegna;

*m)* emissione della tassa annuale di passaporto;

*n)* ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Messico della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Messico, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente é cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

*o)* ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Messico della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

*p)* assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Messico;

*q)* compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento; fermo restando la competenza decisionale all'Ufficio consolare di I categoria o all'Ambasciata d'Italia in Messico;

*r)* effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

*s)* ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Messico della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (endorsement); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Messico;

*t)* notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Messico;

*u)* tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2013

*Il direttore generale:* BELLONI

**14A00057**

**Istituzione della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia in Pristina (Kosovo). (D.M. 15/11/2013, n. 717/bis).**

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(*Omissis*)

Decreta:

Art. 1.

Presso l'Ambasciata d'Italia in Pristina (Kosovo) è istituita una Cancelleria consolare con la seguente circoscrizione territoriale: l'intero territorio dello Stato.

Art. 2.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2013

*Il Ministro:* BONINO

**14A00058**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

**Approvazione della delibera n. 43/13 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi, in data 13 settembre 2013.**

Con ministeriale n. 36/0018209/MA004.A007/PSIC-L-54 del 17 dicembre 2013, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 43/13 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENPAP) in data 13 settembre 2013, concernente la determinazione del contributo capitario di maternità per l'anno 2013 in misura pari a € 130.

**14A00059**

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-010) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

**€ 1,00**